

-----ALLEGATO "A" REPERTORIO N.74454 RACCOLTA N.21986-----

-----STATUTO-----

-----Art. 1. (Denominazione)-----

1.1 E' corrente una Società per azioni a totale partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, denominata "Siracusa Risorse S.p.A".-----

-----ART. 2.-----

----- (Sede e Durata)-----

2.1 La Società ha sede legale in Siracusa ed ha la durata fino al 31 dicembre duemilaventicinque (31/12/2025), con possibilità di proroga espressa.-----

-----ART. 3 (Oggetto Sociale)-----

3.1 La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali come affidati direttamente dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo ai seguenti servizi ed attività indicati in via meramente esemplificativa e non esaustiva o tassativa:-----

1. Informatizzazione documentazione dell'Ente;-----
2. Supporto all'attività di gestione dei tributi;-----
3. Servizi sociali e assistenza disabili;-----
4. Organizzazione eventi e manifestazioni;-----
5. Manutenzione parchi e riserve;-----
6. Lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico, compreso l'arredo urbano, di opere per la difesa del territorio e l'eliminazione del dissesto idrogeologico, di opere ambientali e in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e bonifica;-----
7. Gestione pratiche catastali;-----
8. Minuta manutenzione stradale e gestione segnaletica;-----
9. Progettazione Engineering e Back office;-----
- 10 Manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;-----
- 11 Gestione di impianti tecnici e pubblicitari;-----
- 12 Controllo e verifica degli impianti termici;-----
- 13 Qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità di interesse dell'Amministrazione, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale.-----

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati all'Ente e la produzione ulteriore è consentita solamente per conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.-----

3.2 La Società, in conformità alla legislazione vigente potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali, nei limiti previsti dalle direttive comunitarie sugli appalti per le società in House e dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.-----

3.3 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono

regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico e finanziario approvato nelle delibere di costituzione e facente corpo con il presente atto.-----

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui.-----

-----ART. 4. (Capitale Sociale ed Azioni)-----

4.1 Il Capitale Sociale è stabilito nella somma di Euro 430.000 (quattrocentotrentamila), suddiviso in 430.000 (quattrocentotrentamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno), cadauna.-----

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.-----

4.3 Le azioni sono nominative.-----

4.4 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.-----

4.5 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.-----

-----ART. 5-----

----- (Trasferimento delle azioni) -----

5.1 Le azioni non possono essere trasferite.-----

-----ART. 6-----

----- (Aumento di capitale) -----

6.1 È ammesso l'aumento di capitale.-----

-----ART. 7-----

----- (Obbligazioni) -----

7.1 La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.-----

-----ART. 8-----

----- (Assemblee) -----

8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo.-----

8.2 L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.-----

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.-----

8.3 In mancanza del rispetto delle formalità sulla convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e la partecipazione dell'organo amministrativo.-----

8.4 L'assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora le

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.-----

8.5 Oltre ai poteri riservati per legge all'Assemblea, compete a detto organo societario l'assunzione di ogni atto deliberativo relativo alle seguenti materie:-----

- a) budget annuale;-----
- b) investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del budget annuale;-----
- c) acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni immobili.-----

L'Assemblea inoltre formula atti di indirizzi vincolanti sulle materie di competenza dell'organo amministrativo.-----

-----ART. 9 (Costituzione dell'Assemblea)-----

9.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.-----

9.2 Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.-----

9.3 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.-----

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.-----

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:-----

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;-----
- b) la trasformazione;-----
- c) lo scioglimento anticipato;-----
- d) la proroga della durata;-----
- e) la revoca dello stato di liquidazione;-----
- f) il trasferimento della sede sociale all'Esterio;-----
- g) l'emissione di azioni privilegiate.-----

-----ART. 10. (Presidenza dell'Assemblea)-----

10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.-----

10.2 L'Amministratore Unico è assistito da un Segretario, a meno che il verbale non sia ovvero debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.-----

-----ART. 11-----

----- (Intervento in Assemblea)-----

11.1 I soci che intendono partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata

per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.-----

11.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.-----

Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di un terzo (1/3) del capitale sociale. 11.3 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.-----

-----ART. 12 (Amministrazione della Società)-----

12.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina spetta all'Assemblea nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. L'amministratore unico dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La nomina viene compiuta nel rispetto delle norme in materia di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente. Gli emolumenti spettanti all'amministratore unico sono fissati dalla assemblea, entro i limiti definiti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 21 comma tre.-----

L'amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dall'art. 11 D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni-----

-----ART. 13 (Controllo Analogico)-----

13.1 L'Amministrazione pubblica deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con le modalità previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.-----

-----ART. 14. (Poteri dell'Amministratore Unico)-----

14.1 All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto. In particolare avrà ogni potere inerente all'attuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, determinati dall'Ente controllante, nel rispetto del piano tecnico economico e finanziario-----

-----ART. 15. (Rappresentanza della Società)-----

15.1 Spettano all'Amministratore Unico la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.-----

-----ART. 16 (Collegio Sindacale)-----

16.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso vigila sull'osservanza della Legge e

dello Statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti viene affidata dall'assemblea ad un organo monocratico.-----

16.2 I sindaci durano tre anni e sono rieleggibili.-----

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art, 2399 C.C..-----

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco Supplente più anziano.-----

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----

16.3 Le nomine vengono compiute nel rispetto delle norme in materia di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente.-----

16.4 Il primo Collegio è nominato con l'atto costitutivo.-----

16.5 L'Assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso loro spettante, nei limiti delle previsioni del piano tecnico economico e finanziario.-----

-----ART. 17 (Bilancio)-----

17.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

17.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.-----

-----ART. 18. (Scioglimento e Liquidazione)-----

18.1 In caso di scioglimento e di liquidazione si applicheranno le norme del Codice Civile.-----

-----ART. 19 (Disposizioni generali)-----

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi speciali che regolano la materia.-----

F.to: Giuseppe MINNITI Notaio-----

(impronta del sigillo)-----

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale ad originale redatto su supporto analogico.

(art.22, D. Lgs. 7\3\2005 n.82 e art. 68 ter, L. 16\2\1913 n.89)

Io sottoscritto dott. Giuseppe MINNITI, Notaio in Siracusa, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato serie n.0c 66,

scopo <http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,

http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6 vigente fino

al 02/09/2023 alle 14:05:53 UTC, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), certifico che la presente copia, composta su otto pagine di altrettanti mezzi fogli, e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale e ai suoi allegati debitamente firmati, redatto su supporto analogico, conservato ai miei rogiti e firmato a norma di legge.

Siracusa, ventitre maggio duemilaventidue

(file firmato digitalmente dal Notaio Giuseppe Minniti)

- Nome e cognome : GIUSEPPE MINNITI
- Codice fiscale: IT:MNNGPP57G28I754G
- Titolo: Notaio
- Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA:80006930897
- Nazione: IT
- Numero di serie: 0c 66
- Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato
- Usi del Certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: <http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal 02/09/2020 alle 14:05:53 UTC al 02/09/2023 alle 14:05:53 UTC
- Stato di revoca: il certificato NON risulta revocato